



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

## IL SINDACO

Ordinanza n. 3/2018

**OGGETTO: Disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro – definiti all'art. 1 comma 2 del Regolamento Comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito.**

## IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale, nell'approvare il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito", che nel presente atto verrà abbreviato in "Regolamento", ispirandosi ai seguenti principi:

- a. tutela dei minori;
- b. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c. contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che questa assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di *sovraindebitamento* (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di *autosegregazione* dalla vita di relazione e affettiva;
- d. necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da "Gioco d'Azzardo Patologico" (GAP) e dalle ricadute negative che essa, oltre che in termini di ingente spesa sanitaria, determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e. tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività;

Considerato che, oltre alle iniziative già promosse, l'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo del contrasto alle patologie e alle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito, anche mediante la determinazione di specifiche fasce orarie di interruzione del funzionamento degli apparecchi, con l'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

Ritenuto quindi utile contrastare i fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo, anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco.

Valutato che gli orari più critici in cui l'offerta di gioco può incidere negativamente sulle fasce di consumatori psicologicamente più deboli, e in cui si ritiene di dover prestare più attenzione nel disincentivare il gioco che, da compulsivo sovente degenera nella dipendenza patologica, siano quelli pre e post lavoro, e pausa pranzo;

Ritenuto inoltre di inserire fra gli orari di apertura degli esercizi, una pausa obbligatoria per consumare i pasti, al fine di indurre i giocatori patologici ad una pausa forzata a tutela del loro equilibrio psico-fisico e consentire, altresì, ai predetti soggetti il ricongiungimento familiare e un tempo obbligatorio da dedicare al riposo;



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

## IL SINDACO

Ritenuto di dover adottare, per le motivazioni sopra esposte, un provvedimento a tutela della comunità locali e volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo lecito;

Richiamata la L.R. 5/2013 e s.m.i. *“Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”*

Vista la D.G.R. 831 del 12/06/2017 *“modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”*;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che recita:

*“ il Comune è l'ente locale che rappresenta le propria comunità, ne cura gli interesse e ne promuove lo sviluppo”, nonché l'art. 50 comma 7 dello stesso D. Lgs. 267/2000, che stabilisce: “Il Sindaco, altresì coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*

Dato atto che la Questura di Reggio Emilia in sede di rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, ai sensi dell'art. 88 del R.D. 773/1973, per l'esercizio delle sale VLT, demanda all'Amministrazione comunale la determinazione degli orari di apertura, indicando testualmente nei provvedimenti autorizzativi: *“E' fatto obbligo di osservare gli orari comunali vigenti”* .

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 27/11/2017, di approvazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito;

Preso atto che il testo del Regolamento dispone all'art. 7 che **l'orario di apertura delle sale dedicate al gioco, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco, siano stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;**

Richiamati i principi a cui si è ispirato il Consiglio Comunale nell'approvazione del Regolamento;

### VISTI ALTRESÌ

- L'art. 31 comma 2 del D.L. 201/2011 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* – convertito nella legge 214/2011 – il quale recita *“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012 potendo prevedere al riguardo senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali”*.
- L'art. 34 comma 2 del D.L. 201/2011 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* – convertito in legge 214/211 – il quale stabilisce che *“la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale e, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo nel rispetto dei principi di proporzionalità”*.

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Il Sindaco [sindaco@comune.campagnola-emilia.re.it](mailto:sindaco@comune.campagnola-emilia.re.it)

Sede Municipale: Piazza Roma 2, 42012 Campagnola Emilia (RE)  
[www.comune.campagnola-emilia.re.it](http://www.comune.campagnola-emilia.re.it)  
Tel. 0522/750711 - Fax 0522/669197 - P.I. 00449250356



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

*IL SINDACO*

## ORDINA

che l'esercizio di tutte le tipologie di gioco lecito definite dall'art. 1 comma 2 del *Regolamento Comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*, **deve essere interrotto nelle seguenti fasce orarie:**

- dalle ore 07.30 alle ore 09.30;
- dalle ore 12.00 alle ore 14.30;
- dalle ore 19.00 alle ore 23.00;

Sono esclusi dalla limitazione degli orari sopra indicati, le tipologie di gioco indicate all'art. 1 commi 3 e 4 del Regolamento stesso.

## AWVERTE

Che con il mancato rispetto di quanto prescritto verrà sanzionato a norma del citato regolamento.

## DISPONE

- di dare la massima diffusione alla presente ordinanza sul territorio;
- di pubblicare la presente ordinanza all'albo e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale nonché la sua più ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e di informazione.
- di trasmettere agli organi di controllo: Corpo Unico di Polizia Municipale, Comando dei Carabinieri, Finanza e Polizia di Stato.

## INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è data facoltà di ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica agli interessati, avanti al T.A.R. ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, unitamente alle altre forze dell'ordine è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

IL SINDACO  
Alessandro SANTACHIARA

Campagnola Emilia, li 06/04/2018